



## TRIBUNALE DI PAVIA

### Sezione I Fallimentare

Concordato preventivo r.g. n. 4/2020

riunito in persona dei giudici:

E. RIZZI	presidente
F. CLARIS APPIANI	giudice
F. ROCCA	giudice

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo presentato da CORNAGGIA ALFREDO E FIGLIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

Visto il ricorso presentato dalla società ammessa alla procedura di concordato preventivo;

visto il parere del commissario giudiziale;

constatato il raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta;

constatata l'assenza di opposizione da parte dei creditori dissenzienti, tutti regolarmente citati per l'udienza del 25.3.2021;

ritenuto che, in questa sede, il collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

rilevato che la proposta di concordato, così come modificata all'esito dei rilievi riscontrati dal Commissario giudiziale, definibile liquidatorio ai sensi dell'art.186-*bis* L.F. prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione, dei creditori

privilegiati nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura superiore al 20,00%;

rilevato, più precisamente, che la proposta elaborata dalla società prevede il soddisfacimento dei creditori sociali mediante: - la liquidazione del patrimonio immobiliare e del magazzino; - il recupero dei crediti commerciali; - il recupero dei crediti tributari e previdenziali; - le disponibilità di cassa; - transazione fiscale; - finanza esterna;

ritenuto infine che la richiesta di nomina quale liquidatore giudiziale del dott. Enrico Rossi possa essere accolta posto che tale professionista presenta i requisiti necessari e la nomina consente un risparmio di oneri prededucibili;

ritenuto che la proposta sia ragionevole, fondata su dati realistici e che i risultati previsti debbono ritenersi ragionevolmente conseguibili nei modi e nei tempi indicati vista anche la disponibilità di cassa;

ritenuto infine che, in applicazione dell'articolo 182, quinto comma, legge fallimentare, per le vendite, le cessioni e i trasferimenti da porre in essere in esecuzione del piano concordatario dovranno trovare applicazione gli articoli da 105 a 108 ter legge fallimentare, in quanto compatibili;

**p.q.m.**

visti gli artt. 179 e ss. LF;

**OMOLOGA**

il CONCORDATO PREVENTIVO presentato da CORNAGGIA ALFREDO E FIGLIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

**CONFERMA**

l'incarico di Commissario Giudiziale in capo alla dott.ssa ELISA TUMEO

**NOMINA**

Quale liquidatore giudiziale della società il dott. ENRICO ROSSI, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.

**DISPONE**

le seguenti modalità di esecuzione del concordato:

- a.** Il liquidatore, entro 30 giorni dalla nomina, provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.F. e rettifiche ai sensi dell'art. 171 L.F., nonché delle altre notizie che può raccogliere, a formare l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, che depositerà in cancelleria accompagnato dalle osservazioni e dal parere scritto del commissario giudiziale, dandone notizia a tutti i creditori;
- b.** Il liquidatore, ogni 3 mesi, redigerà una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata sulla scorta delle scritture contabili, indicando, per ciascuna voce attiva e passiva, le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente ed i tempi presumibili di realizzo e/o di liquidazione; la stessa sarà corredata da una relazione sullo stato della procedura dalla quale emergano le attività in corso e le iniziative che il liquidatore dovrà o intende assumere per l'ulteriore attività liquidatoria, gli eventuali incarichi conferiti a terzi e l'andamento delle attività da questi compiute, nonché il presumibile termine della procedura;
- c.** Il liquidatore informerà prontamente per via scritta il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo a un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
- d.** per le vendite mobiliari, per le vendite immobiliari, per le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi del parere favorevole del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando nel contempo informazione al giudice delegato; in caso di parere contrario del commissario giudiziale, il liquidatore dovrà essere autorizzato dal giudice delegato al compimento dell'atto medesimo;
- e.** il compenso di avvocati, tecnici o coadiuvanti nominati e confermati dal legale rappresentante dovrà essere determinato dal giudice delegato;
- f.** le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale in oggetto ed aperto ai sensi dell'art. 163, 2° comma, legge fallimentare, con conseguente estinzione di ogni altro conto o libretto su cui siano depositate le somme di pertinenza della procedura;
- g.** il liquidatore, sentito il parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e previa comunicazione al giudice delegato, provvederà, nel minor tempo possibile, nel rispetto delle cause di prelazione e in proporzione delle

rispettive ragioni di credito, a distribuire tra i creditori concorrenti le somme ricavate dalla liquidazione dei beni della debitrice;

- h.** il liquidatore effettuerà i pagamenti mediante assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario, previo parere favorevole dei commissari giudiziali e successiva trasmissione a quest'ultimo e al giudice delegato della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- i.** il liquidatore informerà il giudice delegato dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, in modo tale che il Tribunale possa prendere i provvedimenti previsti dall'art. 180 L.F.
- j.** liquidatore informerà il giudice delegato e il commissario giudiziale di ogni circostanza che possa costituire il presupposto di provvedimenti di risoluzione o annullamento della procedura;
- k.** terminata la fase di realizzazione dell'attivo, il liquidatore presenterà il conto della gestione dell'intero periodo in cui si è svolta la liquidazione, ai sensi dell'art. 116 L.F. e, effettuato il riparto finale, proporrà al giudice delegato istanza di archiviazione della procedura;
- l.** il commissario giudiziale dovrà sorvegliare affinché le vendite da porre in essere ai fini della attuazione del piano concordatario siano disciplinate ai sensi degli artt. da 105 a 108 ter legge fallimentare in quanto compatibili;
- m.** il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, dovrà informare immediatamente i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 legge fallimentare;

#### RISERVA

la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato;

#### DISPONE

che la Cancelleria provveda a pubblicare il presente decreto a norma dell'art. 17 comma 2 L.F. e a comunicarlo alla debitrice, al liquidatore giudiziale ed al commissario giudiziale;

che il commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Pavia in data 25.3.2021

Il presidente

E. Rizzi